



CITTA' di ORIA

(Provincia di Brindisi)

IV SETTORE – Ufficio Tecnico Manutentivo

Via Epitaffio, 1 – 72024 ORIA – tel. 0831/8465-42 Fax 0831/846560

pec: protocollo.comuneoria.it@pec.rupar.puglia.it

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ED I PROCEDIMENTI DI VAS

**Aggiornato secondo lo schema della DGR Puglia n. 965/2017
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n..... del**

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione, la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio da concretizzare per mezzo di una programmazione e gestione del territorio corretta, equilibrata e sostenibile.

Tali finalità vengono perseguite attraverso il personale delle strutture tecnico/amministrative preposte ed avvalendosi del supporto culturale e professionale della Commissione tecnica di cui agli articoli seguenti.

Art. 1 Costituzione

1. È costituita la Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", ai sensi dell'art.148 del D. Lgs. n. 42/2004 (d'ora in poi "Codice") e dell'art. 8 della L.R. n.20/2009. La Commissione è opportunamente integrata per le procedure di delega della V.A.S. di piani e programmi secondo quanto previsto dalla L.R. n.44/2012 come modificata dalla L.R. n. 04/2014 e dal R.R. n. 18/2013.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del comune di ORIA.

Art. 2 Competenze

1. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all'art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice e del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31.
2. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.
3. La Commissione, inoltre, può:
 - a) effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
 - b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.
4. Alla Commissione è delegato, inoltre, l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti della L.R. n. 44/2012 rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra. Nell'esercizio della delega devono essere garantiti i seguenti requisiti:

- a. separazione dall'Autorità Procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'Autorità Procedente e quella Competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
 - b. adeguato grado di autonomia amministrativa;
 - c. opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.
5. La Commissione rispetta la libertà nella scelta dello stile architettonico dei progettisti, cura, tuttavia che gli interventi risultino idonei, compatibili e coerenti con le località in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica od artistica ed ambientale ed alla vicinanza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse per la storia e la tradizione culturale dei luoghi, curando di conciliare la libertà di fruizione del proprietario con i caratteri del paesaggio agrario ed urbano, nel rispetto delle sue peculiari caratteristiche e del pubblico interesse.

Art. 3 Composizione

1. La Commissione è composta da n. 5 membri e dagli eventuali membri supplenti, selezionati a seguito di avviso pubblico tra figure professionali esterne all'amministrazione comunale di seguito specificate:
 - a) un esperto in tutela paesaggistica pianificazione territoriale e comprovata esperienza in materia di V.A.S. (Ingegnere e/o Architetto iscritto da almeno 5 anni presso il proprio ordine di appartenenza);
 - b) un esperto in tutela paesaggistica, storia dell'arte e architettura; (Architetto iscritto da almeno 5 anni presso il proprio ordine di appartenenza);
 - c) un esperto in archeologia, (archeologo iscritto almeno in 2° fascia presso elenco professionisti archeologia preventiva);
 - d) un esperto in scienze della terra e geomorfologia; (Geologo iscritto da almeno 5 anni presso il proprio ordine di appartenenza);
 - e) un esperto in scienze agrarie e forestali, componente privo di titolo universitario ma con documentata esperienza quinquennale; (Geometra, Perito Agrario o Agrotecnico, iscritto da almeno 5 anni presso il proprio ordine/albo di appartenenza);
2. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art. 2, comma 1, o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate da uno dei membri della Commissione designato dal Presidente.
4. Considerata la presenza nel territorio comunale di aree di cui all'art. 8, comma 2, lett. c) della L.R. 25.6.2013, n.17, la Commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

Art. 4 Nomina, durata e compensi

1. La Commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. È nominata con atto dirigenziale dell'ufficio competente, previa pubblicazione di apposito Avviso e verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 art. 3, da

effettuarsi mediante comparazione dei curricula. La valutazione dei curricula sarà eseguita da un'apposita Commissione, costituita da un numero minimo di tre componenti, la quale provvederà alla valutazione comparativa dei titoli e dei curricula sulla base dei criteri riportati dall'avviso.

2. Per ogni componente esperto di cui al comma 1 dell'art. 3, la commissione esaminatrice suddetta, provvede a formare un elenco di soggetti idonei all'interno del quale il responsabile dell'ufficio competente individua il professionista da nominare.
3. Il Comune di Oria si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria e nominare e/o effettuare alcuna selezione fra i candidati partecipanti, qualora tra gli stessi non vi siano le figure in possesso dei requisiti richiesti.
4. I professionisti selezionati ma non nominati permangono nell'elenco dal quale il responsabile dell'ufficio competente può attingere in caso di sostituzione dei titolari a causa di rinuncia, revoca, indisponibilità e/o perdita dei requisiti per la nomina.
5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni.
7. Ai componenti sarà corrisposto a titolo di rimborso spese, un compenso per ogni singola pratica esaminata e definita con parere di competenza, pari ad € 20,00 al lordo degli oneri riflessi e dell'IVA laddove dovuta. Nel rispetto del principio di autosufficienza economica della Commissione, i suddetti compensi saranno finanziati con i corrispettivi diritti di segreteria e di istruttoria posti a carico degli utenti interessati ed introitati all'Ente.

Art. 5 incompatibilità, conflitto di interessi e astensione

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nell'ambito territoriale di competenza, con qualsivoglia rapporto contemporaneo di dipendenza o collaborazione, sia continuativa che temporanea, con il Comune di Oria o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti o comunque controllate e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.
2. Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici dell'amministrazione interessata, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. Il componente della Commissione non deve:
 - a) avere interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
 - b) avere contenziosi di natura amministrativa in corso con il Comune;
 - c) svolgere attività professionale in materia di edilizia privata nell'ambito territoriale di competenza della Commissione;
4. I componenti della commissione inoltre, si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dal "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 e dell'art.51 del Codice di Procedura Civile.

5. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente ricorre anche nell'ipotesi in cui la pratica da esaminare interessi il coniuge, ovvero parenti ed affini entro il quarto grado, di uno dei componenti della Commissione ovvero laddove la pratica riguardi professionisti con i quali uno o più componenti la Commissione siano contitolari di studio associato o di associazione professionale.

Art. 6 Decadenza

1. Le incompatibilità di cui all'art.5, commi 1, 2 e 3 anche se sorte successivamente alla nomina, determinano decadenza immediata da componente della Commissione.
2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione.
3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del Dirigente competente del Comune di Oria che provvede, contestualmente, alla nomina di un altro componente attingendo dall'elenco di soggetti idonei di cui al precedente articolo 4, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

Art. 7 Convocazione e funzionamento

1. Il responsabile del procedimento inoltra a mezzo di posta elettronica certificata al Presidente della Commissione, la richiesta delle pratiche da esaminare corredate da apposito elenco a partire dalla quale decorre il termine perentorio di venti giorni per l'emissione del parere di competenza.
1. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata ovvero sistemi di messaggistica istantanea, almeno tre giorni prima della data di convocazione. La data e l'ora della convocazione deve tener conto dell'organizzazione dell'orario di servizio dei dipendenti e della disponibilità del responsabile del procedimento, salvo motivate esigenze straordinarie da concordare con l'Ufficio.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento paesaggistico mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale.
3. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
4. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante della data di protocollo della istanza.
5. Il verbale della seduta è firmato a fine seduta dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.
6. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito web.

Art. 8 Rapporti con le strutture organizzative del Comune

1. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.
2. La predisposizione di una sede e di attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione è assicurata dal Comune di Oria.

Art. 9 Rapporti con le strutture organizzative del Comune

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.